

«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiamo partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 59 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° marzo 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

p. Il direttore generale: CANNATA

07A02013

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 febbraio 2007.

Misure straordinarie di polizia veterinaria integrative di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione;

Visto il principio statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento di malattie infettive e diffuse in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati membri della Comunità europea sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profi-

lassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale;

Visto il decreto del Ministero della sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989 concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, concernente il regolamento delle modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la decisione 2002/677/CE della commissione del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità, e successive modificazioni;

Considerato il rapporto definitivo degli esperti della Commissione europea (report DG(SANCO)/8204/2006), che nelle conclusioni raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud Italia;

Considerato che, nonostante l'adozione di vari piani regionali straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, tubercolosi e leucosi continua a essere endemica nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che ha preventivato il taglio della quota di co-finanziamento prevista per i piani di risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi presentati per l'approvazione comunitaria per l'anno 2007 nel caso in cui non vengano intraprese adeguate misure correttive;

Ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della sanità animale e anche della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, concernente «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2006;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 1073, il quale prevedeva l'adozione, da parte della regione Campania, entro il 15 gennaio 2007, di un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie bufalina, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore;

Vista la mancata adozione da parte della regione Campania delle misure previste dalla predetta legge n. 296 del 2006;

Considerato che, in ogni caso, le disposizioni previste dal citato comma 1073, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, fanno riferimento alla legge 27 dicembre 2002, n. 292 e alla legge 1° febbraio 2005, n. 3 della regione Campania, che investono esclusivamente aspetti di natura agricola, sociale ed economica;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania Napoli n. 696/2007 contro la regione Campania, il Ministero della salute e l'azienda sanitaria locale CE 2 per l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti n. 98 del 29 gennaio 2007, n. 99 del 31 gennaio 2007 e n. 104 del 2 febbraio 2007 adottati dal veterinario dirigente del servizio veterinario sanità animale del distretto sanitario n. 40 della A.S.L. di CE 2, per la parte in cui dispongono l'abbattimento, entro quindici giorni dalla notifica, di quarantanove bufale ritenute affette da brucellosi;

Considerato che il decreto del presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania Napoli sezione quinta n. 460/2007 ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in attesa dell'adozione del piano previsto dal citato comma 1073, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, il quale, tuttavia, non ha finalità di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che gli animali affetti da brucellosi, malattia ad andamento zoonosico e che pertanto trasmissibile all'uomo, oltre a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, costituiscono una fonte ulteriore di contagio per gli altri animali sani, pregiudicando la salvaguardia del patrimonio genetico;

Visti gli articoli 500 e 650 del codice penale;

Acquisito il parere favorevole della task force, di cui all'art. 18 della predetta ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, espresso nella seduta del 12 febbraio 2007;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di confermare l'applicazione delle misure sanitarie nazionali e comunitarie vigenti;

Ordina:

Art. 1.

1. Le autorità sanitarie competenti della regione Campania provvedono all'applicazione delle misure di polizia veterinaria previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.

2. Per l'abbattimento degli animali infetti e la distruzione del latte e dei suoi derivati, le autorità sanitarie competenti di cui al comma 1 si avvalgono delle forze di polizia e del Comando carabinieri della tutela della salute (NAS).

3. I piani regionali di profilassi per la prevenzione e l'eradicazione delle malattie degli animali a carattere diffusivo, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 292, devono essere predisposti, in ogni caso, nel rispetto delle misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, ed in particolare di quelle previste all'art. 12.

4. Restano confermate per le regioni Calabria, Puglia e Sicilia le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza per via telegrafica alle autorità sanitarie ed entra immediatamente in vigore, in attesa della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: TURCO

*Registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 184*

07A02036

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2007.

Modifica del decreto 21 dicembre 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 17 gennaio 2007 pervenuta in data 30 gennaio 2007, protocollo n. 933 con la quale l'Istituto Centrobanca S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3275 del 21 dicembre 2005, per il progetto n. 7774 presentato dalla Dalmine S.p.a., per effetto del presente decreto è ridotto di euro 133.900,00 e il credito è aumentato di euro 133.900,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il dirigente generale: CRISCUOLI